

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERICI, ARGAN, CALLARI GALLI,  
CHIARANTE, MESORACA e NOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1988

Sistemazione del personale titolare di contratti di formazione professionale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, ed al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di ovviare alla situazione di precariato in cui tuttora si svolge l'attività degli assegnisti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. Il tempo trascorso a partire dal momento in cui il programma gestito dal Consiglio nazionale delle ricerche è stato avviato e le numerose innovazioni, anche legislative, nel frattempo intervenute hanno infatti profondamente modificato la natura originaria del programma e le condizioni di lavoro degli assegnisti.

La legge n. 285 del 1977, così come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, prevedeva che anche gli enti pubblici non economici potessero predisporre progetti a cui destinare giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni la cui assunzione veniva disposta con contratti di formazione specificatamente previsti (articolo 7 della legge n. 285 del 1977, articolo 21 del decreto-legge n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 479 del 1978) e che al termine del contratto, della durata prevista di mesi ventiquattro-trentasei, agli assegnisti venisse riconosciuto «a parità di condizioni, titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione».

Per effetto di tali disposizioni il Consiglio nazionale delle ricerche, con due distinti concorsi, ha attribuito 920 assegni di formazione, quasi tutti nel settore medico-biologico, conferendone 431 a diplomati e 489 a laureati. Ma ben presto è stato chiaro che nella fattispecie degli assegnisti del Consiglio nazionale delle ricerche la legge n. 285 del 1977 (e successive integrazioni) non consentiva di risolvere una situazione di fatto molto articolata e correlata a condizioni di fondo ben più complesse:

1) il processo di cambiamento avviato all'interno delle università a cui da sempre è stato affidato il compito di preparare e selezionare gli addetti alla ricerca con meccanismi puramente accademici. Rispetto a questo processo l'inserimento degli assegnisti di cui alla legge n. 285 del 1977 rappresenta una positiva novità, valida nelle motivazioni che la sostengono, ma non collegata al complesso del mondo universitario in cui detto personale resta discriminato;

2) l'accelerazione che si è determinata nel mondo della scienza e del lavoro per effetto delle pressanti richieste poste dai processi di avanzamento tecnologico a cui purtroppo la ricerca italiana non è in grado di dare risposte adeguate.

Di fatto gli assegnisti del Consiglio nazionale delle ricerche si trovano a svolgere ruoli diversi da quelli previsti dalla legge di formazione, ruoli che li vedono di fatto immessi in attività lavorative con assunzione di responsabilità significative, ruoli su cui il Consiglio nazionale delle ricerche (che a sua volta necessita di profondi processi innovativi) non è intervenuto sufficientemente, lasciando amplissima autonomia agli enti a cui la «formazione» è stata affidata.

Gli interventi legislativi che si sono succeduti, tesi a stabilizzare un ruolo sempre più vissuto in termini di precarietà ma anche ormai di necessità, non hanno raggiunto lo scopo ma hanno determinato condizioni di grande ambiguità e sperequazione: il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha prorogato i contratti di formazione e con l'articolo 26-ter ha inserito una norma per cui trenta giorni prima della

scadenza dei contratti i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.

Successivamente la legge 6 febbraio 1981, n. 21, ha stabilito che i contratti sono prorogati fino all'espletamento di detti esami di idoneità.

Ma l'articolo 9 della legge 16 maggio 1984, n. 138 (legge intesa alla sistemazione del personale risultato idoneo ai sensi delle norme su richiamate) introduce elementi di dubbio e di disparità tra assegnisti delle amministrazioni dello Stato ed assegnisti operanti presso «enti pubblici non economici».

Allo stato attuale occorre considerare che:

gli assegnisti operano in organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche o anche in enti diversi quali università, unità sanitarie locali, enti pubblici;

il trattamento economico consta di una retribuzione inferiore ai 6 milioni annui, con esclusione dell'assistenza sanitaria, della tutela economica per le madri lavoratrici, di altri benefici sociali (trasporti, servizi, eccetera);

non viene riconosciuto un ruolo specifico (ad esempio per diplomati o per laureati) rispondente alla funzione effettivamente svolta;

ben poche amministrazioni hanno effettuato gli esami di idoneità e poi i concorsi pubblici come previsto dalle norme richiamate;

la recente approvazione della legge di sanatoria per il personale operante nelle unità sanitarie locali aggiunge nuovi elementi di disparità tra personale che, in gran parte, a parità di anzianità di lavoro e di mansioni svolte, resta escluso dalla sanatoria stessa.

Per la definitiva sistemazione del personale titolare di assegni di formazione professionale dei programmi di cui alla legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni, si propone pertanto di procedere:

a) ad indire concorsi riservati per la copertura di posti istituiti ampliando le piante organiche degli enti presso cui gli assegnisti svolgono la propria attività in ruoli corrispondenti alla funzione effettivamente svolta;

b) ad espletare tali concorsi, con modalità concordate per ciascuna amministrazione con decreto del Ministro per la funzione pubblica,

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, entro un anno.

Riteniamo che questo disegno di legge debba essere approvato con urgenza perchè la mancata sanatoria degli assegnisti del Consi-

glio nazionale delle ricerche della legge n. 285 del 1977 provocherebbe l'espulsione di personale ormai altamente qualificato e competente, contribuendo pertanto ad aggravare gli squilibri in cui versa la ricerca in Italia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Sono indetti i concorsi riservati al personale titolare di contratti di formazione professionale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, per la copertura di posti istituiti ampliando gli organici, sulla base degli organici di fatto, degli enti presso cui tale personale svolge la propria attività.

2. I concorsi sono indetti per un numero complessivo di posti pari al numero di titolari di contratto tuttora in servizio e in ruoli corrispondenti alla formazione e alle funzioni svolte, così come definite da apposita deliberazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

3. Tale definizione viene effettuata sulla base della valutazione dei titoli, con particolare riguardo a quelli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma.

**Art. 2.**

1. I posti da mettere a concorso, la distribuzione per ente di appartenenza, per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione ai concorsi e le modalità di svolgimento degli stessi sono determinati per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti.

2. L'espletamento dei concorsi avviene entro un anno dalla emanazione del decreto di cui al comma 1.

## Art. 3.

1. Fino all'espletamento dei concorsi al personale di cui alla presente legge è assicurato un trattamento economico pari all'assegno di cui è titolare rivalutato nella misura del 30 per cento.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per il primo anno di applicazione della legge stessa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento per l'occupazione giovanile.

2. All'onere derivante dall'incremento degli organici si provvede con legge di bilancio, aumentando corrispondentemente gli stanziamenti dei capitoli relativi ai vari enti e diminuendo dell'importo complessivo lo stanziamento relativo al capitolo 9001.